

Sintesi delle osservazioni al documento DCO 16/11

**“INDIVIDUAZIONE DI MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICO AZIENDALE AGLI ENTI PUBBLICI (COMUNI) CHE SVOLGONO L’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO”**

Data pubblicazione documento per la consultazione: 5 maggio 2011

**ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZIONI**

**Ancrel club dei Revisori**

**CCSE**

**Enersud**

**Federutility**

## 1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

<b>Operatore 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I Conti Annuali Separati (CAS) presuppongono la tenuta della contabilità con tecniche adeguate che pochissimi enti hanno finora utilizzato.</li><li>• Si pone il problema se la revisione dei CAS sia una funzione che spetti obbligatoriamente all'organo di revisione degli enti locali o se, al contrario, possa essere affidata ad un revisore legale dei conti esterno. Nel primo caso la certificazione dei CAS è una funzione aggiuntiva rispetto alle attuali funzioni e deve essere remunerata a parte. Ciò però potrebbe confliggere con l'art. 6 comma 3 del dl 78/2010 che dispone, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% degli importi del compenso risultante al 30/04/2010.</li></ul>
<b>Operatore2</b>	-----
<b>Operatore 3</b>	La legge 102 /2009 riconosce la situazione di disagio in cui operano le piccole aziende elettriche comunali dovuto alle modeste dimensioni delle stesse (per l'impossibilità di realizzare economie di scala e diluire costi straordinari su un numero elevato di clienti). Il DCO segue lo spirito della legge ma prevede una soluzione solo parziale dei problemi legati alla copertura dei costi dovuti a variabili esogene non controllabili da parte del distributore.
<b>Operatore 4</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per le aziende di distribuzione elettrica con meno di 5.000 clienti, il dl. 78/09 art 3.4 quater prefigura l'applicazione dell'integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/1991, la stessa delibera Arg/elt 72/10 prevede la rinuncia alla integrazione tariffaria a fronte della scelta per il regime di perequazione specifica aziendale (PSA): quest'ultima è da intendersi perciò come opzione per le suddette Aziende.</li><li>• La tenuta di una contabilità commerciale da parte dei Comuni incontra rilevanti limiti nel patto di stabilità imposto agli Enti Locali.</li><li>• IL DCO fa riferimento solo ai Comuni. Resta da chiarire quale regime applicare alla Aziende speciali municipali.</li><li>• Si ritiene che la presentazione dell'istanza di ammissione alla PSA debba comportare, come previsto dalla Arg/elt 72/10, la sospensione di eventuali versamenti nei confronti di OPERATORE 2.</li><li>• Si condivide il rinvio del termine del 30 06 2011 per l'adesione alla PSA.</li></ul>

## 2 OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

<p><b>S1.</b> Si ritiene esaustiva e corretta la disamina delle criticità nella tenuta della contabilità da parte dei Comuni, soprattutto nell’ottica dei requisiti previsti per la redazione dei conti annuali separati previsti dal TIU e di applicazione del regime di PSA ai sensi della deliberazione n. 96/04? Se no, fornire elementi di dettaglio, richiamando la normativa connessa.</p>	
<b>Operatore 1</b>	-----
<b>Operatore 2</b>	<p>Si sottolinea che, mentre la mancata tenuta della contabilità analitica necessaria per la redazione dei CAS costituisce una facoltà riconosciuta ai Comuni di piccole dimensioni, il mancato aggiornamento degli inventari, necessario per la ricostruzione del capitale investito nell’attività di distribuzione, rappresenta una violazione delle norme di contabilità pubblica.</p>
<b>Operatore 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per alcune voci di costo, come gli importi di perequazione generale e i conguagli di energia, il calcolo dei relativi ratei e risconti di competenza potrebbe dar luogo a importi che si discostano molto da quelli effettivamente incassati/pagati nei diversi esercizi successivi, creando consistenti sopravvenienze attive/passive nell’esercizio successivo e rendendo la contabilità per competenza molto approssimativa.</li> <li>• Per la ricostruzione degli inventari si propone di utilizzare una metodologia semplificata prevedendo dei valori basati su una valutazione attuale delle reti e delle infrastrutture.</li> </ul>
<b>Operatore 4</b>	<p>Per quanto concerne il libro inventari si propone di tener conto delle ricostruzioni dei cespiti effettuate sulla base delle delibere della Giunta comunale e del Consiglio nonché dalle determinate degli Uffici del patrimonio con le quali venivano liquidate le spese sostenute per lo sviluppo della rete di distribuzione o sulla base di perizie acquisite in contabilità.</p>

<p><b>S2.</b> Si condivide l’ipotesi di prevedere un sistema transitorio di applicazione del regime di PSA, di tipo parametrico, per i Comuni che non dispongono di adeguati all’applicazione del regime di PSA? Motivare la risposta.</p>	
<b>Operatore 1</b>	-----
<b>Operatore 2</b>	<p>Si condivide la proposta di prevedere un sistema transitorio di applicazione del regime di PSA, tuttavia si propongono i seguenti metodi affinché durante il periodo di applicazione del regime parametrico, le amministrazioni siano incentivate ad adeguare i propri sistemi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non essendo certo il fatto che il sistema parametrico sia svantaggioso rispetto a quello ordinario, occorre prevedere, anche</li> </ul>

	<p>per le amministrazioni che già dispongono di un sistema contabile idoneo, la possibilità di beneficiare del maggiore tra i correttivi CSA computati seguendo i metodi ordinario o parametrico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le integrazioni riconosciute secondo il metodo transitorio dovrebbero rappresentare acconti in attesa della determinazione dell'importo dovuto in base al regime ordinario;</li> <li>• si potrebbe subordinare l'erogazione dell'acconto all'invio dei dati relativi ai cespiti destinati all'attività elettrica.</li> </ul>
<b>Operatore 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il DCO non chiarisce l'incidenza di ciascuna variabile esogena sul coefficiente <i>Csa</i>. Inoltre, alle variabili menzionate, occorrerebbe aggiungere: la stagionalità e i minori ricavi di distribuzione derivanti dall'elevato numero di punti di produzione di scambio sul posto (impianti fotovoltaici).</li> <li>• Si auspica che importi ancora a debito per la perequazione generale, nel periodo di ammissione alla PSA, vengano congelati e portati a compensazione di crediti insorgenti dalla PSA.</li> </ul>
<b>Operatore 4</b>	L'applicazione di un "sistema semplificato" di determinazione dei costi derivanti da fattori esogeni rappresenta non solo una rispondenza alle indicazioni di legge ( <i>d.l. 78/09</i> ) ma eviterebbe extracosti agli operatori.

<b>S3.</b> Si ritiene adeguata (anche alla luce di quanto precisato nel successivo capitolo 7) la durata proposta per il periodo transitorio, che prevede l'adeguamento della tenuta della contabilità a partire dall'esercizio 2013?	
<b>Operatore 1</b>	-----
<b>Operatore 2</b>	Se si accogliesse la proposta di applicazione di un fattore correttivo parametrico a titolo di acconto, si potrebbe ipotizzare un prolungamento del periodo transitorio.
<b>Operatore 3</b>	Il periodo transitorio dovrebbe estendersi al 2015 a motivo della rigidità organizzativa degli enti pubblici, la necessità di formazione del personale e la costituzione di strutture dedicate nonché delle attività legate alla valutazione della consistenza delle immobilizzazioni.
<b>Operatore 4</b>	Per i motivi di cui al punto S2, non si condivide di limitare ad un periodo transitorio l'applicazione del sistema parametrico di PSA ma si propone l'adozione di esso anche a regime.

<b>S4.</b> Si condividono i limiti previsti per il coefficiente <i>Csa</i> ? Motivare eventuali opinioni difformi.	
<b>Operatore 1</b>	-----
<b>Operatore 2</b>	Si condivide
<b>Operatore 3</b>	Non si condivide il limite inferiore del <i>Csa</i> pari a 1 sia perché non

	<p>riconosce la situazione di disagio di partenza dei distributori comunali con meno di 5.000 utenti sia perché un limite superiore contribuirebbe alla copertura di parte della spesa per l'implementazione del nuovo sistema contabile, dato anche i vincoli economici dei Comuni.</p>
<b>Operatore 4</b>	<p>Si ritiene che il <i>Csa</i> debba assumere un valore limite superiore a 1,30 per i seguenti motivi: 1) la presenza di accordi onerosi fra enti distributori interconnessi per "affitto" di concessione a motivo della non applicabilità nella Provincia autonoma di Trento del principio di gestione territoriale unica sancito dal Decreto Bersani; 2) necessità di assicurare il servizio a clienti isolati e distanti, a motivo della conformazione geografica, e alla necessità di avvalersi quindi di linee di Terzi Operatori; 3) numero superiore alla media nazionali di allacci per impianti fotovoltaici che determina maggiori costi generali e impiantistici; 4) maggior peso di oneri di legge e regolatori rispetto a enti che possono beneficiare di economie di scala; 5) presenza di prelievi stagionali che comportano sovradimensionamento di linee e soluzioni di interconnessioni.</p>

<b>S5. Quali sono le criticità di adozione da parte dei Comuni dei due modelli proposti? Quale dei due si ritiene preferibile e per quali ragioni?</b>	
<b>Operatore 1</b>	-----
<b>Operatore 2</b>	Entrambi i modelli a motivo delle carenze relative a figure professionali idonee e sistemi informatici potrebbero essere di difficile/lenta applicazione.
<b>Operatore 3</b>	Si preferisce la seconda soluzione, avendo questa un minore impatto sulla struttura contabile comunale.
<b>Operatore 4</b>	Si ribadisce che in relazione all'implementazione di uno dei sistema contabili proposti, il Comune deve considerare i vincoli di contabilità pubblica e la riduzione dei trasferimenti pubblici. Inoltre, occorrerebbe la costituzione di un apposito ufficio con personale dedicato, cosa non possibile dato il blocco di assunzioni. Dei due metodi proposti, in ogni caso, è preferibile il secondo.

<b>S6. Esistono altre possibili alternative ai modelli proposti? Quali vantaggi possono offrire?</b>	
<b>Operatore 1</b>	-----
<b>Operatore 2</b>	Un'alternativa ai modelli proposti potrebbe essere quella di partire dalla contabilità finanziaria ed effettuare da un lato un'opportuna articolazione del piano dei conti della contabilità finanziaria, dettagliando i rispettivi capitoli in centri di costo fino a ottenere informazioni sui fattori produttivi impiegati dai singoli servizi e dall'altro con l'effettuazione di rettifiche ex post (dopo la chiusura

	dell'esercizio) per ricostruire la competenza economica dei costi e dei ricavi. Tale metodo è già praticato presso alcuni enti locali di minori dimensioni.
<b>Operatore 3</b>	-----
<b>Operatore 4</b>	Si potrebbe adottare in luogo del criterio di competenza, il criterio della cassa. Si potrebbe, inoltre, considerare la percentuale attinente l'incassato del settore elettrico sul totale per determinare le spese che sono inserite nei capitoli di spesa assieme ad altri servizi (personale, Amministratori, telefono, pulizia etc...)